ADATTAMENTO DEL RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DELLE "NUOVE COSTRUZIONI FERROVIARIE" ALLE DISPOSIZIONI

Art. 3

I posti di organico che per effetto della graduale eliminazione del personale del ruolo delle nuove costruzioni ferroviarie risulteranno vacanti nelle piante organiche di cui alla annessa tabella A a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge verranno soppressi cominciando dalle qualifiche meno elevate solo quando i posti resisi vacanti noti potranno piu' essere coperti per mancanza di personale che possa, per qualsiasi motivo, acquisire titolo per concorrere alla promozione alle qualifiche superiori. I posti soppressi non comporteranno alcun aumento di posti in altri ruoli.

Versione in vigore dal 14 settembre 1961, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adattamento del ruolo organico del personale delle "nuove costruzioni ferroviarie" alle disposizioni
Estremi	Legge 3 agosto 1961, n. 834
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/adattamento-del-ruolo-organico-del-personale-delle-nuove-costruzioni/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it